

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati» - 19° aggiornamento. Modifiche alla disciplina del patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento è modificata la Sezione 8 della Parte II della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” (“Circolare n. 286”) riguardante le disposizioni in materia di “patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*”.

Le modifiche si rendono necessarie al fine di far confluire all’interno di segnalazioni strutturate le informazioni di tipo prudenziale acquisite tramite un’indagine dedicata, con riferimento specifico alla composizione dei fondi propri.

Dal momento che tali modifiche non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi su questi ultimi o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, ai sensi del Regolamento sull’adozione degli atti di natura normativa da parte della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza (1), non è stato necessario condurre un’analisi di impatto della regolamentazione. È stata, invece, condotta una consultazione con il mercato.

Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in materia di crowdfunding il contenuto della presente Circolare è stato oggetto di consultazione preventiva con la Consob.

2. Contenuto

La Circolare n. 286 è integrata con l’introduzione dell’insieme delle informazioni prudenziali - presenti nell’indagine ad-hoc - già oggetto di segnalazione da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Con il presente aggiornamento vengono modificate le Sottosezioni 2 e 3 della Parte II - Sezione 8 “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding”, intervenendo sugli schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e sulle relative istruzioni di compilazione.

In particolare, nell’ambito degli schemi di segnalazione (Sottosezione 2), i fornitori specializzati dovranno indicare in nuove voci segnaletiche gli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1), le deduzioni dai fondi propri regolamentari e le informazioni

¹ Cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

aggiuntive. La Sottosezione 3 viene conseguentemente modificata per includere le istruzioni di compilazione inerenti alle nuove voci.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non modifica alcun procedimento amministrativo esistente.

4. Entrata in vigore

Le innovazioni segnaletiche si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2027.